



REPUBBLICA DI SAN MARINO



**ACCORDO
TRA
LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
E
LA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ANCHE PERICOLOSI DESTINATI AL RECUPERO E ALLO SMALTIMENTO, IN ATTUAZIONE DI ACCORDI VIGENTI.

La Regione Emilia-Romagna della Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, di seguito denominate “le Parti”,

Visti:

- l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente, firmato a Roma il 16 marzo 1994, con particolare riferimento all'articolo II, punti 4, 6 e 10, e all'articolo IV;
- l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per lo smaltimento secondo metodi ecologicamente corretti dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti in territorio sammarinese – Accordo 21.09.2000 n. 945;
- l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per il recupero secondo metodi ecologicamente corretti dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti in territorio sammarinese – Accordo 21.09.2000 n. 946;
- l'Accordo tra la Regione Emilia-Romagna (RER) e la Repubblica di San Marino (RSM) per la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi destinati al recupero e allo smaltimento, in attuazione di accordi vigenti, sottoscritto a Bologna il 14 novembre 2011;
- il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 e successive modifiche relativo alle spedizioni di rifiuti;
- la Direttiva 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2008 e successive modifiche relativa ai rifiuti;
- il D.L.vo 03.04.2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche;
- le norme della Regione Emilia-Romagna vigenti in materia nonché ogni altra disposizione riferibile agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

[Handwritten signatures in blue ink]

- la L.R. 28.07.2008 n. 16, "Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale";
- il Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44, Codice Ambientale della Repubblica di San Marino e successive modifiche;
- la L.R. 05.10.2015 n.16 "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)".

Premesso:

- che la Repubblica di San Marino non ha, ad oggi, la possibilità di disporre autonomamente di idonei impianti di smaltimento e/o recupero atti a trattare le quantità totali di rifiuti prodotte in territorio;
- che la Repubblica di San Marino produce le tipologie di rifiuti speciali ed urbani individuate secondo le macro categorie stabilite dal Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
- che i rifiuti speciali ed urbani di cui al precedente punto sono esportati verso impianti ubicati sul territorio della Regione Emilia-Romagna ove subiscono i trattamenti di smaltimento (D) e/o recupero (R);
- che proprio in virtù di quanto sopra la Repubblica di San Marino garantisce l'adozione di obiettivi e azioni finalizzati a ridurre l'uso delle risorse e a promuovere l'applicazione della gerarchia dei rifiuti stabilita dalla legislazione europea, mediante l'introduzione della responsabilità estesa del produttore che si traduce nella possibilità di prevedere misure "volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore";
- che, per migliorare la possibilità di effettivo recupero e ridurre le esigenze di smaltimento dei rifiuti, nonché facilitare l'attività di controllo da parte delle autorità competenti, la Repubblica di San Marino ha adottato un Piano di Gestione Rifiuti, inerente ai rifiuti speciali ed urbani;
- che la Repubblica di San Marino si impegna a valutare, nei casi di particolari tipologie di rifiuti legate al diffuso consumo (quali ad esempio gli pneumatici fuori uso), la promozione e l'attivazione di azioni finalizzate a renderne più efficace e sicuro il recupero nonché a ridurre gli impegni amministrativi;
- che la contabilizzazione dei rifiuti, di cui resta garante la Repubblica di San Marino, dovrà comprendere tutte le tipologie di rifiuto prodotte nel proprio territorio ed esportate in impianti siti nella Regione Emilia-Romagna per relative procedure di trattamento a recupero (R) o smaltimento (D), gestiti come previsto dal Reg. CE n. 1013/2006;
- che la Repubblica di San Marino ha adottato il Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 "Codice Ambientale", all'interno del quale è stata recepita gran parte dei principi presenti nelle normative della UE, in particolare la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo, aggiornato con il Decreto Delegato 31 gennaio 2017 n. 16 che introduce strumenti volti a garantire un più



42

2


[Firma]

- elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana, ed a promuovere lo sviluppo sostenibile, in linea con le migliori pratiche internazionali;
- che la Repubblica di San Marino ha recepito vari atti comunitari fra cui:
 - Decisione Commissione Europea n. 2000/532/CE e successive modificazioni;
 - Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;
 - Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, che abroga le direttive 75/439/CEE, 91/689/CEE e 2006/12/CE;
 - Regolamento UE n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011;
 - Direttive del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali, con Delibera del Collegio Tecnico n. 237 del 2011;
 - Regolamento 1379/2007, Regolamento CE 669/2008, Regolamento CE 1418/2007, Regolamento CE 801/2007, Regolamento CE 740/2008, Regolamento CE 967/2009, Regolamento CE 661/2011, Regolamento CE 308/2009, Regolamento CE 664/2011, Regolamento UE 135/2012, Regolamento UE 413/2010, Regolamento UE 255/2013, Regolamento UE 2002/2015;
 - che la Repubblica di San Marino svolge un monitoraggio generale su esportazioni e produzione di rifiuti per garantire il rispetto degli Accordi con Regioni e Province italiane attraverso le procedure stabilite dal Reg. CE n. 1013/2006 ed ha messo a punto un efficace sistema di elaborazione e gestione dei dati del Catasto Rifiuti;
 - che la Regione Emilia-Romagna è provvista di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti in grado di gestire i quantitativi di rifiuti prodotti nella Repubblica di San Marino;
 - che la Repubblica di San Marino condivide gli obiettivi e le finalità della legge regionale n.16/2015 sostenendo l'adozione di misure dirette alla riduzione della produzione e al recupero di rifiuti, nonché il principio dell'economia circolare;
 - che la Repubblica di San Marino è impegnata nella revisione del proprio Piano di Gestione Rifiuti, il quale nell'ambito della raccolta differenziata porrà come obiettivo minimo al 2020 una percentuale del 70%, in linea con quanto previsto dalla pianificazione della Regione Emilia - Romagna;

hanno raggiunto il seguente Accordo:

Articolo 1

1. Le Parti cooperano nel controllo dello stato dell'ambiente, nella prevenzione e difesa del suolo, delle acque, dell'aria e nell'attuazione di iniziative comuni volte alla conservazione e valorizzazione della natura, ivi comprese la flora e la fauna, e dei paesaggi transfrontalieri;
2. In particolare, la Regione Emilia-Romagna acconsente, in ossequio al principio di prossimità, all'ingresso nel proprio territorio dei rifiuti provenienti dalla Repubblica di San Marino al fine



di essere recuperati o smaltiti alle condizioni normative e tecniche vigenti, secondo i quantitativi e le modalità richiamate all'art. 4 e specificate nell'Allegato al presente Accordo.

Articolo 2

1. La Repubblica di San Marino si impegna a valutare ed attivare azioni di coordinamento per particolari tipologie di rifiuti legate al diffuso consumo, che possano renderne più efficace e sicuro il recupero, quali l'attivazione di centri di raccolta e trattamento situati sul proprio territorio.

Articolo 3

1. La Repubblica di San Marino si impegna a garantire:
 - l'omogeneità nella classificazione e nell'identificazione dei rifiuti, secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) di cui al regolamento UE 2015/2002 della Commissione Europea;
 - la tracciabilità della gestione dei rifiuti dalla produzione alla raccolta;
 - l'aggiornamento del Piano di Gestione Rifiuti della Repubblica di San Marino, previsto dal D.D. 44/2012 e successive modifiche;
 - il rispetto dei limiti quantitativi concordati, svolto dall'Ufficio preposto a tali controlli, U.P.A.- Autorità Competente, atteso che la Repubblica di San Marino resta garante degli aspetti contabili e gestionali inerenti a tutte le spedizioni di rifiuti prodotti sul proprio territorio;
2. La Repubblica di San Marino si impegna altresì a fornire alla Regione Emilia-Romagna una relazione semestrale che evidenzi i quantitativi di rifiuti esportati nel territorio regionale, contenente le informazioni necessarie alle Autorità di destinazione regionali ai fini della comunicazione di cui all'articolo 13 paragrafo 3 della Convenzione di Basilea, insieme alle nuove modalità gestionali adottate in applicazione delle normative assunte in applicazione anche del comma 1 del presente articolo.

Articolo 4

1. La quantità annuale complessiva di rifiuti ammissibile nel territorio regionale ai sensi del presente Accordo è definita ed indicata nell'Allegato di cui all'articolo 1 secondo le destinazioni a recupero e a smaltimento ed è articolata secondo le tipologie di rifiuti previste dal Regolamento (CE) n. 1013/2006;
2. Le Parti concordano che possono essere apportate modifiche ai quantitativi annui di rifiuti di cui al comma 1 e secondo quanto indicato nell'Allegato, nel limite massimo del 20% del totale di rifiuti esportabili e tenuto conto della disponibilità degli impianti di smaltimento e/o recupero presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna;
3. I quantitativi annui di rifiuti destinati a smaltimento e/o recupero possono essere modificati su richiesta formale della Repubblica di San Marino, su indicazione dell'Autorità Competente (U.P.A.), di cui al precedente articolo 3, e trasmessa alla Giunta regionale che si esprime in merito.

Articolo 5

1. Ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o nell'applicazione del presente Accordo sarà risolta, amichevolmente, tramite consultazioni dirette tra le Parti.



[Firma]

40

[Firma]

Articolo 6

1. Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente mediante un Protocollo aggiuntivo all'Accordo, soggetto da parte italiana alle stesse procedure di informazione e valutazione delle competenti Amministrazioni centrali di cui all'art. 6, comma 3 della legge n. 131/2003. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste per l'entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 7

1. Il presente Accordo sostituisce l'Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino per la gestione dei rifiuti urbani e speciali anche pericolosi destinati al recupero e allo smaltimento, in attuazione di accordi vigenti, sottoscritto a Bologna il 14 novembre 2011.

Articolo 8

1. Il presente Accordo si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, nonché in conformità con gli obblighi internazionali e con quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
2. Dall'attuazione del presente Accordo non deriverà alcun onere finanziario né per la Regione Emilia-Romagna, né per la Repubblica Italiana.

Articolo 9

1. Il presente Accordo ha durata quinquennale ed è prorogato per ulteriori periodi di cinque anni salvo che entro un anno dalla scadenza non pervenga denuncia di una delle Parti all'altra.
2. È facoltà delle Parti recedere dal presente Accordo in caso di immotivato mancato rispetto degli impegni assunti nei tempi previsti, previa comunicazione della Parte recedente che preveda un preavviso di almeno sei mesi.

Articolo 10

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui le Parti si comunicano l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.


In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dal Governo della Repubblica Italiana e dal Congresso di Stato della Repubblica di San Marino, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Bologna, il 10/10/2018 in due originali, entrambi in lingua italiana.

Per la Regione Emilia-Romagna

Assessore alla difesa del suolo e della costa,
protezione civile e politiche ambientali e della
montagna


Paola Gazzolo



Per la Repubblica di San Marino

Segretario di Stato al Territorio, Ambiente e
Turismo

Augusto Michelotti



ALLEGATO

Le procedure e la documentazione da utilizzare per le esportazioni di rifiuti speciali e urbani destinati a recupero o a smaltimento sono, in quanto prevalenti, quelle stabilite dal Regolamento (CE) n. 1013/2006. Non si applicano gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive, di cui all'Art. 42, relativi alle dogane.

Ai rifiuti urbani indifferenziati vanno applicate le sole procedure previste dal Titolo II del Regolamento CE n.1013/2006.

Per le prestazioni delle garanzie finanziarie e per le ulteriori richieste di documentazione si fa riferimento alle norme statali vigenti nonché a quanto previsto dal D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 oltre che dal D.D. n. 44/2012 della Repubblica di San Marino e successive modifiche.

I requisiti dei rifiuti che si possono smaltire direttamente negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, quali ad esempio i rifiuti costituiti da materiali provenienti dalla manutenzione ordinaria dei sistemi di trattamento di acque reflue domestiche ovvero rifiuti costituiti da materiali derivanti dalla manutenzione delle reti fognarie, sono definiti dal D.L.vo 3 aprile 2006 n.152 nonché dalle norme regionali vigenti in materia. Tali tipologie di rifiuto oggetto dell'accordo sono indicati nel punto "a) rifiuti liquidi e semiliquidi/fangosi da fosse settiche e similari" della successiva tabella.

Si precisa che, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti (deliberazione GR 9 maggio 2003, n. 1053 - paragrafo 6, comma 2), i rifiuti liquidi e semiliquidi/fangosi diversi da quelli indicati nel precedente capoverso potranno essere smaltiti in impianti di trattamento delle acque reflue urbane, esclusivamente mediante pretrattamento dedicato in relazione alla tipologia dei rifiuti da trattare. Tali tipologie di rifiuto oggetto dell'accordo sono indicati nel punto "b) rifiuti liquidi e semiliquidi/fangosi di altra natura che necessitano di pretrattamento (ai sensi D.G.R. n. 1053/2003)" della successiva tabella.

TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANTITATIVI MASSIMI OGGETTO DELL'ACCORDO
1) RIFIUTI DESTINATI A SMALTIMENTO DI CUI:	tonnellate 11.000
a) rifiuti liquidi e semiliquidi/fangosi da fosse settiche e similari	mc 1.500
b) rifiuti liquidi e semiliquidi/fangosi di altra natura che necessitano di pretrattamento	mc 1.500
c) altri rifiuti	tonnellate 8.000
2) RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	tonnellate 13.000
3) RIFIUTI DESTINATI A RECUPERO COMPRESI NEGLI ALLEGATI RICHIAMATI ALLA LETTERA B) DELL'ART. 3 DEL PARAGRAFO 1 DEL REGOLAMENTO N. 1013/2006 (ELENCO AMBRA)	tonnellate 8.000
4) RIFIUTI DESTINATI A RECUPERO COMPRESI NEGLI ALLEGATI RICHIAMATI AI PARAGRAFI 2, 4 E 5 DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO N. 1013/2006 (ELENCO VERDE)	tonnellate 30.000
Totale in tonnellate	62.000



Due firme manoscritte in blu.